



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 88/13

di iniziativa del Consigliere S. FERRARI recante:

"Modifiche e integrazioni della l.r. 14/2025 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta)";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	17/6/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	17/6/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	
PARERE PREVISTO	2,4,5
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 88/13^ di iniziativa del consigliere regionale Ferrari pag. 3

Modifiche e integrazioni della l.r. 14/2025 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta)

Normativa regionale

Legge regionale 18 marzo 2025, n. 14

pag. 14

Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta



Proposta di Legge
di iniziativa del Consigliere regionale “Forza Italia”
Sergio FERRARI

“Modifiche e integrazioni della l.r. 14/2025 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta).”

I Consiglieri regionali:

F.to FERRARI Sergio

Proposta di Legge recante:
“ Modifiche e integrazioni della l.r. 14/2025 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta).”

RELAZIONE DESCRITTIVA

I. PREMESSA E CONTESTO NORMATIVO

La legge regionale 18 marzo 2025, n. 14, recante “Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta”, ha rappresentato un intervento di particolare rilievo per il sistema turistico regionale, colmando un vuoto normativo che perdurava dalla legge regionale n. 28 del 1986 e adeguando la disciplina calabrese alle più recenti evoluzioni del settore turistico open air.

La legge ha introdotto una disciplina organica delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta, riconducendo all’interno di tale categoria campeggi, villaggi turistici e villaggi-camping e disciplinando le unità abitative mobili quali tende, caravan, roulotte, maxicaravan, case mobili e altre strutture analoghe prive di stabile collegamento al suolo.

L’applicazione della normativa ha tuttavia evidenziato alcune criticità interpretative e operative, soprattutto con riferimento alle strutture esercitate in modalità glamping, settore in forte crescita sia a livello nazionale che internazionale. In particolare, sono emerse incertezze riguardanti la qualificazione giuridica delle strutture glamping, il regime urbanistico applicabile alle installazioni mobili e reversibili e le modalità di esercizio dell’attività in aree agricole.

La presente proposta di legge interviene pertanto sulla legge regionale n. 14 del 2025 al fine di fornire un quadro normativo più chiaro e uniforme, favorire gli investimenti nel turismo sostenibile e garantire maggiore certezza applicativa agli operatori economici e alle amministrazioni competenti.

II. IL CONTESTO ECONOMICO E TURISTICO

Negli ultimi anni il turismo all’aria aperta ha registrato una crescita significativa, accompagnata dall’affermazione del glamping quale formula ricettiva innovativa che coniuga il contatto con la natura con elevati standard di comfort e qualità dei servizi.

L'evoluzione della domanda turistica mostra una crescente attenzione verso forme di ospitalità sostenibili, integrate nel paesaggio e caratterizzate da un basso impatto ambientale. In tale contesto, il glamping rappresenta uno dei segmenti più dinamici del mercato turistico internazionale.

La Calabria dispone di un patrimonio ambientale e paesaggistico particolarmente idoneo allo sviluppo di questa tipologia ricettiva. Tuttavia, il comparto regionale presenta ancora ampi margini di crescita e necessita di strumenti normativi capaci di favorire l'ammodernamento dell'offerta e l'attrazione di nuovi investimenti.

La definizione di una disciplina specifica per il glamping risponde pertanto all'esigenza di valorizzare le potenzialità del territorio regionale, promuovendo modelli di sviluppo turistico sostenibili e compatibili con la tutela del paesaggio e delle risorse naturali.

III. LE RAGIONI DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Chiarezza definitoria e classificatoria

La legge regionale n. 14 del 2025 non contiene una definizione espressa di glamping. Tale circostanza ha generato incertezze interpretative circa la natura giuridica dell'attività e i requisiti necessari per l'utilizzo della relativa denominazione commerciale.

La proposta chiarisce che il glamping non costituisce una nuova categoria ricettiva autonoma, ma una modalità organizzativa delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta disciplinate dalla legge regionale.

3.2 Coordinamento con la disciplina urbanistica

Una delle principali criticità emerse nella pratica amministrativa riguarda il rapporto tra installazioni glamping e disciplina della destinazione d'uso delle aree interessate.

Le strutture glamping sono normalmente caratterizzate dall'utilizzo di unità abitative mobili, prive di fondazioni e di stabile collegamento al suolo, che mantengono caratteristiche di reversibilità e amovibilità.

La proposta introduce specifiche disposizioni di coordinamento volte a precisare che l'installazione e l'esercizio di tali strutture, quando realizzati esclusivamente mediante unità abitative mobili e senza opere permanenti, non determinano di per sé mutamento della destinazione d'uso dell'area interessata, restando comunque fermi il rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e l'applicazione della normativa statale e

regionale nei casi in cui siano realizzate opere edilizie permanenti o trasformazioni urbanisticamente rilevanti.

3.3 Sviluppo del glamping in area agricola

La proposta disciplina inoltre l'esercizio dell'attività di glamping in area agricola, riconoscendone la possibilità quale attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.

L'intervento mira a favorire forme di integrazione tra turismo e agricoltura, valorizzando le aziende agricole e il patrimonio rurale regionale, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, reversibilità degli interventi e prevalenza della funzione agricola.

3.4 Semplificazione amministrativa

La proposta introduce misure di semplificazione amministrativa finalizzate a ridurre gli oneri procedurali a carico degli operatori.

A tal fine viene previsto l'adeguamento della modulistica regionale relativa alla SCIA, l'utilizzo della relazione tecnica asseverata quale strumento di attestazione dei requisiti tecnici delle installazioni e il richiamo ai principi di celerità, semplificazione, proporzionalità e non aggravamento del procedimento amministrativo.

IV. CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

La proposta si compone di sei articoli.

Articolo 1

L'articolo 1 integra l'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2025 introducendo la definizione di glamping quale modalità di esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta e disciplinandone le modalità di esercizio sia in forma integrata all'interno di strutture esistenti sia in forma esclusiva.

Articolo 2

L'articolo 2 introduce gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater.

L'articolo 5-bis reca disposizioni di coordinamento in materia di destinazione d'uso delle aree interessate da strutture glamping e disciplina il rapporto tra installazioni mobili e normativa urbanistica.

L'articolo 5-ter disciplina le strutture di glamping in area agricola, individuando le condizioni e i limiti per il loro esercizio da parte degli imprenditori agricoli.

L'articolo 5-quater introduce misure di semplificazione amministrativa relative alla modulistica SCIA, alla relazione tecnica asseverata e ai principi cui devono conformarsi i procedimenti amministrativi riguardanti le attività disciplinate dalla legge.

Articolo 3

L'articolo 3 integra l'Allegato 1 della legge regionale n. 14 del 2025 introducendo le norme generali di classificazione dei villaggi glamping e definendo le caratteristiche organizzative e funzionali delle relative strutture.

Articolo 4

L'articolo 4 integra l'Allegato 4 della legge regionale n. 14 del 2025 introducendo specifici criteri qualitativi per la classificazione delle strutture esercitate in modalità glamping, con particolare riferimento al livello di comfort, alla qualità delle dotazioni, alla sostenibilità ambientale e all'inserimento paesaggistico.

Articolo 5

L'articolo 5 contiene la disciplina transitoria applicabile alle strutture già autorizzate e ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Articolo 6

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

V. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La proposta di legge intende favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta e del comparto glamping attraverso un intervento normativo mirato, volto a garantire maggiore certezza del diritto, uniformità applicativa e semplificazione amministrativa.

L'intervento valorizza forme di ospitalità sostenibili e a basso impatto ambientale, promuove l'integrazione tra turismo e agricoltura e contribuisce al rafforzamento della competitività del sistema turistico regionale, nel pieno rispetto delle competenze legislative regionali e senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Relazione tecnico-finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della Legge: **“Modifiche e integrazioni della l.r. 14/2025 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta).”**

La presente proposta di legge reca modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 marzo 2025, n. 14, al fine di disciplinare in modo organico la modalità di esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta denominata “glamping”, introdurre disposizioni di coordinamento con la normativa urbanistica vigente, regolamentare l'esercizio dell'attività in area agricola e prevedere misure di semplificazione amministrativa.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Le disposizioni contenute nella proposta hanno natura prevalentemente ordinamentale, definitoria, classificatoria e di coordinamento normativo.

Le attività demandate alla Giunta regionale e agli uffici competenti, comprese quelle relative all'eventuale adeguamento della modulistica amministrativa prevista dall'articolo 5-quater della legge regionale n. 14/2025, sono svolte nell'ambito delle ordinarie funzioni istituzionali già attribuite alle strutture regionali competenti e mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Le disposizioni non prevedono l'istituzione di nuovi organismi, non comportano l'assunzione di personale aggiuntivo, non determinano l'attivazione di nuove procedure comportanti spese a carico del bilancio regionale e non richiedono stanziamenti aggiuntivi.

Pertanto, dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Norma di carattere ordinamentale. Reca le definizioni e le forme di esercizio glamping.	C	A	0
Art. 2	Inserisce gli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater concernenti il coordinamento della disciplina urbanistica, le strutture glamping in area agricola e la semplificazione amministrativa. L'adeguamento della modulistica amministrativa è effettuato nell'ambito delle risorse esistenti.	C	A	0
Art. 3	Norma di carattere tecnico-classificatorio, attuabile nell'ambito dell'ordinaria attività amministrativa. Reca le integrazioni all'Allegato 1 della l.r. 14/2025.	C	A	0
Art. 4	Norma di carattere tecnico-classificatorio, attuabile nell'ambito dell'ordinaria attività amministrativa. Reca le integrazioni all'Allegato 4 della l.r. 14/2025.	C	A	0
Art. 5	Reca la disciplina transitoria per le strutture già autorizzate e per i procedimenti pendenti. Norma di carattere ordinamentale.	C	A	0
Art. 6	Contiene la clausola di invarianza finanziaria.	C	A	0

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
Missione	0 €	0 €	0 €	0 €
Programma				
Totale	0 €	0 €	0 €	0 €

Proposta di Legge recante: “Modifiche e integrazioni della l.r. 14/2025 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta).”

Art. 1

(Integrazione dell’articolo 2 della l.r. 14/2025).

1. L’articolo 2 della legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta) è così modificato:

- a) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: “i villaggi-camping e le strutture glamping”;
- b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:

“4-bis. Per glamping si intende la modalità di esercizio delle strutture ricettive all’aria aperta, nonché delle aree espressamente destinate a tale finalità, organizzate mediante piazzole o unità abitative caratterizzate da livelli di comfort, dotazioni e servizi superiori agli standard minimi previsti dalla normativa vigente. L’attività di glamping è esercitata esclusivamente mediante le unità abitative mobili di cui al comma 5, lettere a) e b), prive di collegamento permanente al suolo e idonee a conservare le caratteristiche di reversibilità e mobilità. Il glamping non costituisce una categoria ricettiva autonoma, ma una specifica modalità organizzativa delle strutture disciplinate dalla presente legge.

4-ter. La denominazione “glamping” può essere utilizzata dalle strutture che rispettano i criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare competente. Tali criteri non possono introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge e dai relativi allegati tecnici. L’attività di glamping può essere esercitata:

- a) all’interno di campeggi, villaggi turistici o villaggi-campeggio, anche in forma integrata, nel rispetto del principio di gestione unitaria della struttura;
- b) in forma esclusiva, qualora l’intera struttura ricettiva sia organizzata secondo la modalità di cui al comma 4-bis.”.

Art. 2

(Inserimento degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater).

1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 14/2025 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5-bis

(Disposizioni in materia di glamping e coordinamento della disciplina sulla destinazione d’uso)

1. L'installazione e l'esercizio di strutture di glamping costituite esclusivamente da unità abitative mobili, prive di fondazioni e di stabile collegamento al suolo, non comportano, di per sé, mutamento della destinazione d'uso dell'area interessata, fermo restando il rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e delle disposizioni normative applicabili.
2. Qualora l'intervento comporti la realizzazione di opere edilizie permanenti ovvero trasformazioni del territorio rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio, trovano applicazione le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di destinazione d'uso, trasformazione urbanistica del territorio e titoli abilitativi.
3. La realizzazione delle opere accessorie e delle infrastrutture strettamente funzionali all'esercizio delle strutture di glamping, ivi comprese le piattaforme di appoggio non stabilmente infisse al suolo, gli impianti igienico-sanitari, le reti idriche e fognarie, gli impianti elettrici e le opere di urbanizzazione primaria, non determina, di per sé, mutamento della destinazione d'uso dell'area, purché tali opere siano realizzate nel rispetto della normativa vigente e mantengano carattere accessorio e funzionale rispetto all'attività esercitata.

Art. 5-ter

(Strutture di glamping in area agricola).

1. Gli imprenditori agricoli possono esercitare attività di glamping quale attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.
2. Le strutture di glamping in area agricola devono:
 - a) essere inserite armonicamente nel contesto rurale;
 - b) utilizzare materiali naturali o ecocompatibili;
 - c) garantire la completa reversibilità degli interventi;
 - d) non compromettere l'ordinario utilizzo agricolo del fondo.
3. La superficie destinata al glamping non può superare il trenta per cento della superficie aziendale complessiva, salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici comunali.
4. È consentita la realizzazione dei servizi comuni necessari all'esercizio dell'attività ricettiva, nel rispetto delle normative urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche vigenti.

Art. 5-quater

(Misure di semplificazione per il turismo all'aria aperta).

1. Al fine di favorire la competitività del sistema turistico regionale, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, adegua la modulistica di cui all'articolo 7 tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle strutture di glamping disciplinate dall'articolo 2, commi 4-bis e 4-ter.
2. L'installazione delle unità abitative mobili di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), nonché dei relativi accessori e pertinenze, non comporta l'applicazione della disciplina prevista per gli interventi di nuova costruzione, fatti salvi gli ulteriori titoli previsti dalla normativa vigente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) sia garantita l'effettiva mobilità e reversibilità delle strutture;
 - b) non siano realizzate opere permanenti o stabilmente infisse al suolo;
 - c) siano rispettate tutte le ulteriori disposizioni previste dalla normativa vigente.
3. Nei casi di installazione o gestione di strutture glamping, il gestore presenta, ove richiesto ai fini della SCIA, di altra autorizzazione e dei controlli di competenza, una relazione tecnica asseverata finalizzata all'attestazione della conformità tecnica delle unità abitative e delle relative installazioni

ai requisiti di mobilità, reversibilità e sicurezza previsti dalla presente legge e dalla normativa vigente.

4. Nell'esercizio delle rispettive competenze, la Regione e i Comuni assicurano che i procedimenti amministrativi relativi alla classificazione e all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge siano svolti nel rispetto dei principi di celerità, semplificazione, proporzionalità e non aggravamento del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.”.

Art.3

(Integrazione dell'Allegato 1 (Norme generali) della l.r. 14/2025).

1. Dopo il punto 4 dell'Allegato 1 (Norme generali) della l.r. 14/2025, è inserito il seguente:

“4-bis) Villaggi glamping

1. Ai fini della classificazione, sono definiti villaggi glamping i complessi turistico-ricettivi all'aria aperta che offrono ospitalità in unità abitative o allestimenti completamente arredati e attrezzati, forniti dal gestore, caratterizzati da requisiti di comfort, dotazioni e servizi conformi ai livelli qualitativi previsti dagli allegati tecnici.

Tali strutture:

- a) possono essere realizzate come sezione dedicata all'interno di campeggi o villaggi turistici, ovvero in forma esclusiva;
- b) per le strutture classificate con almeno quattro stelle è consentito l'uso della denominazione ‘glamping’;
- c) per le strutture classificate con cinque stelle la modalità glamping può essere riconosciuta sull'intera superficie ricettiva autorizzata ai soli fini della classificazione turistica, nel rispetto della normativa vigente;
- d) garantiscono la presenza di unità abitative destinate al pernottamento di turisti provvisti o sprovvisti di mezzi propri;
- e) assicurano dotazioni essenziali quali energia elettrica, approvvigionamento idrico, servizi igienico-sanitari, sistemi di raccolta e smaltimento dei reflui e dei rifiuti, secondo la normativa vigente;
- f) sono organizzate secondo criteri di omogeneità funzionale e integrazione unitaria nella struttura ricettiva;
- g) rispettano gli standard qualitativi e i criteri di classificazione previsti dall'Allegato 4;
- h) assicurano l'accessibilità e la fruizione dei servizi e delle unità abitative anche ai soggetti con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), prevedendo una quota di unità prive di barriere architettoniche.

2. Le tipologie di allestimento ammesse comprendono unità abitative che presentano particolari caratteristiche di design e di comfort, quali, in particolare, tende attrezzate, lodge tent, bubble tent, yurta, case mobili di particolare design e altre soluzioni analoghe previste dai criteri tecnici regionali.”.

Art. 4

(Sostituzione delle “Denominazioni aggiuntive” nelle sezioni, relative ai campeggi, ai villaggi e camping village, dell'Allegato 4 della l.r. 14/2025).

1. Alla fine della sezione relativa ai campeggi dell'Allegato 4 della l.r. n. 14/2025, le previsioni sulle “denominazioni aggiuntive” sono sostituite dalle seguenti:

“per le strutture esercitate in modalità glamping, di cui all'Allegato 1, comma 4-bis:

a) ai fini della classificazione sono valutati, in aggiunta ai criteri generali, i seguenti elementi qualitativi:

- livello di comfort delle unità abitative;
- dotazione di servizi igienico-sanitari;
- qualità dei materiali e delle soluzioni costruttive;
- inserimento paesaggistico, contenimento dell'impatto visivo e sostenibilità ambientale;
- tipologia, numero e qualità dei servizi offerti alla clientela;
- utilizzo di materiali reversibili e amovibili;
- eventuale dotazione di sistemi di efficientamento energetico e di connessione digitale;
- presenza di servizi accessori coerenti con il livello della struttura.”.

2. Alla fine della sezione relativa ai villaggi e camping village dell'Allegato 4 della l.r. n. 14/2025, le previsioni sulle “denominazioni aggiuntive” sono sostituite dalle seguenti:

“per le strutture esercitate in modalità glamping, di cui all'Allegato 1, comma 4-bis:

- a) ai fini della classificazione si applicano i medesimi criteri qualitativi previsti per la sezione campeggi, in quanto compatibili;
- b) la denominazione ‘glamping’ è consentita alle strutture classificate con almeno quattro stelle;
- c) le strutture glamping possono essere riconosciute anche in forma esclusiva, purché in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e dai relativi allegati.”.

Art. 5

(Disposizione transitoria).

1. Le strutture già autorizzate mantengono, fino al completamento dell'adeguamento alla presente legge, la classificazione e il titolo in essere, restando salvi i procedimenti pendenti e gli eventuali adeguamenti richiesti dalla normativa vigente.

2. Resta fermo che i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo la disciplina previgente, ove compatibile con le disposizioni sopravvenute.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to Sergio Ferrari

Legge regionale 18 marzo 2025, n. 14

Disciplina dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta.

(BURC n. 54 del 18 marzo 2025)

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117 della [Costituzione](#) e dello Statuto regionale, disciplina la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo all'aria aperta nella Regione Calabria.
2. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina i complessi turistico ricettivi all'aria aperta al fine di:
 - a) riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aria aperta per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione nelle aree costiere e nelle aree interne;
 - b) favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio calabrese;
 - c) incentivare l'innovazione e la qualificazione dell'offerta turistica all'aria aperta, anche attraverso lo sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo e di prodotto;
 - d) valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;
 - e) sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico ricettivo all'aria aperta, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e migliorarne la qualità dell'organizzazione e dei relativi servizi;
 - f) promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo;
 - g) proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla [legge 3 marzo 2009, n.18](#) (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità).

Art. 2

(Ambito di disciplina e applicazione)

1. La presente legge disciplina le strutture turistiche all'aria aperta quali i campeggi e i villaggi turistici.
2. Sono campeggi i complessi turistico ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto e, in minor misura purché non eccedente il 30 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

3. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti prevalentemente sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento e, in minor misura, purché non eccedente il 30 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
4. Assumono la denominazione di villaggio-campeggio o villaggio-camping le strutture che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.
5. I campeggi e i villaggi turistici possono disporre, ai fini dell'offerta di ricettività, delle seguenti:
 - a) unità abitative quali tende, roulotte, caravan, maxi-caravan, case mobili e simili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, mantengono i sistemi di rotazione in funzione e hanno tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento;
 - b) installazioni quali pertinenze e accessori, come preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera a), non permanentemente infissi al suolo e costituiti anche da verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno per le persone. Dette installazioni sono realizzate con materiali leggeri e smontabili. I cucinotti possono essere installati all'interno del preingresso o in posizione limitrofa all'unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l'installazione di punti cottura nelle piazzole. È facoltà del titolare o gestore della struttura consentire o meno l'installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli stessi.
6. Nelle strutture ricettive all'aria aperta di carattere stagionale, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti nonché di loro pertinenze e accessori, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano mantenute nelle medesime piazzole o collocate in apposite piazzole attraverso una superficie massima pari al 30 per cento della superficie complessiva della struttura turistico ricettiva autorizzata.
7. È consentita nei campeggi, villaggi turistici e nei villaggi camping, l'affitto delle piazzole o delle unità abitative mobili che insistono sulle medesime come case mobili, roulotte, maxi-caravan, tende o carrelli tenda, per periodi contrattualmente determinati da parte dei clienti stagionali che ne sono provvisti oppure sprovvisti.
8. I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative e altri servizi accessori, in proporzione alla loro capacità ricettiva, sia per le persone alloggiate che al pubblico.
9. È consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.

Art. 3

(Divieto di campeggio in aree non autorizzate)

1. Salvo quanto previsto dalla [legge regionale 7 agosto 2024, n. 32](#) (Turismo itinerante e norme in materia di aree di sosta per caravan e autocaravan e garden sharing), è vietato

campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici autorizzati ai sensi della presente legge.

2. È altresì vietato campeggiare o soggiornare, nonché consentire di campeggiare o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.

Art. 4

(Requisiti minimi strutturali e funzionali)

1. I complessi turistico ricettivi di cui all'articolo 2 possiedono i requisiti indicati negli Allegati 1, 2, 3, 4, che fanno parte integrante della presente legge.

Art. 5

(Norme urbanistiche, concessione edilizia e titolo abilitativo edilizio)

1. I complessi ricettivi di cui all'articolo 2 sono realizzati nelle aree appositamente individuate negli strumenti urbanistici comunali.
2. Nel caso in cui gli insediamenti ricettivi, già autorizzati e in attività, ai sensi della precedente [legge regionale 11 luglio 1986, n. 28](#) (Ricezione turistica all'aria aperta), insistono in aree destinate dallo strumento urbanistico a uso diverso dalla ricettività turistica ricettiva all'aria aperta, i Comuni, entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adottano, con delibera del Consiglio comunale, qualora ritenuto opportuno in base alle esigenze di sviluppo del proprio territorio, una variante allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'articolo 14 della [legge regionale 6 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e degli articoli 14 e seguenti della [legge 7 agosto 1990](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, per destinare le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta.
3. In sede di formazione della variante di cui al comma 2, alle aree già in uso e autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, possono altresì essere aggiunte aree a esse adiacenti, nella misura massima del 20 per cento della superficie attuale del complesso, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge o al passaggio alla categoria superiore, con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio, al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e in attività o incentivarne la riqualificazione qualitativa.
4. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinato al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio secondo la disciplina prevista dal [decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione. Tali oneri sono determinati anche per l'eventuale urbanizzazione delle piazzole attrezzate per il posizionamento dei mezzi mobili di pernottamento di cui all'articolo 2; tali mezzi e loro pertinenze e accessori, ai sensi del

[d.p.r. 380/2001](#), articolo 3 comma 1, lettera e.5), non si considerano come interventi di nuova costruzione e non sono oggetto di determinazione di oneri concessori.

5. Ai fini della determinazione del contributo di concessione, l'indice di fabbricabilità fondiaria, fatto salvo quanto specificatamente previsto dagli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è determinato secondo i principi sanciti dall'articolo 16 del [d.p.r. 380/2001](#), determinati i criteri di valutazione dei costi di costruzione.
6. L'ampliamento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge, già autorizzati e funzionanti all'atto della sua entrata in vigore, è subordinato al rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio dell'avvenuto e relativo pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché dei costi di costruzione.
7. Nelle strutture turistiche ricettive all'aria aperta, le tende, ancorché attrezzate, e le unità abitative mobili, anche abbinate, con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi, che sono collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, e che non posseggono alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti, rientrano nell'ambito dell'edilizia libera per come previsto dal [decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222](#) (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti), Tabella A, Sezione II – Edilizia - e non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, in quanto strutture mobili e caratterizzate:
 - a) dal loro posizionamento, da parte dell'ospite che ne è provvisto, nelle aree autorizzate;
 - b) dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l'intero periodo di permanenza del complesso ricettivo sul territorio.
8. I mezzi mobili di pernottamento di cui al comma 7 possono comunque essere liberamente installati, dislocati e variati di posizione anche all'interno delle medesime piazzole e destinati a essere rimossi alla cessazione definitiva dell'azienda turistico ricettiva.
9. L'installazione delle reti tecnologiche e di manufatti interni alle strutture ricettive a servizio delle piazzole non è soggetta ad alcun titolo abilitativo edilizio, purché connessi alle reti comunali o a un depuratore della struttura stessa e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.
10. La trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta a un'altra (campeggio, villaggio turistico) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura a un'altra (stelle), non assume rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest'ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio.

Art. 6

(Realizzazione di nuovi complessi turistico ricettivi all'aria aperta)

1. Le domande intese a ottenere il nulla-osta per la costruzione dei complessi ricettivi di cui all'articolo 2 sono presentate al Comune competente per territorio e all' assessorato regionale sul turismo.
2. Nel caso in cui un costruendo complesso debba sorgere su terreno ricadente in territorio di Comuni limitrofi, la domanda è inoltrata al Comune nel cui territorio ricade la maggiore superficie del complesso.

3. I complessi ricettivi di cui alla presente legge sorgono in località salubri e, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, distanti da opifici, ospedali, case di cura, aeroporti, cimiteri, scuole e centri abitati, da valutarsi già in sede di istruttoria della domanda di cui al comma 1; le recinzioni sono realizzate con idonee schermature atte a creare una barriera ottica in corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati in genere e tali da non consentire l'intrusione di estranei all'interno del complesso.
4. La domanda è corredata da:
 - a) una relazione illustrativa contenente:
 - 1) le complete generalità del richiedente proprietario o di chi, a titolo diverso da quello di proprietà, possa provare di avere la disponibilità del suolo;
 - 2) la massima capacità ricettiva prevista per l'impianto;
 - 3) ogni altra notizia utile a illustrare le caratteristiche del complesso;
 - 4) la prova della libera e assoluta disponibilità del suolo interessato all'allestimento, la cui superficie non può essere, comunque, inferiore a quanto previsto per i diversi livelli di tipologia e classificazione di cui agli allegati tecnici della presente legge;
 - 5) la richiesta di titolo abilitativo edilizio, di eventuale nulla-osta agli effetti paesaggistici, nonché di parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, competente per territorio;
 - b) la seguente documentazione tecnica:
 - 1) fotocopia dello stralcio dello strumento urbanistico vigente, vidimato dall'ufficio tecnico comunale, con indicazione delle particelle fondiarie interessate;
 - 2) planimetria generale in scala idonea, e comunque non inferiore a 1:500, a individuare la localizzazione di tutti i servizi e allestimenti di varia natura, ivi compresi i settori nei quali ricadono le piazzole e le unità abitative fisse, la viabilità interna, i parcheggi, le recinzioni, le attrezzature sportive, i centri commerciali ed altre dotazioni di varia natura;
 - 3) elaborati esecutivi degli impianti fissi, completi di progetto dell'impianto di sedimentazione e smaltimento dei rifiuti liquidi in base alla normativa in vigore, nonché degli impianti antincendio ai sensi della vigente normativa in materia, di erogazione dell'acqua potabile e non potabile, dell'impianto elettrico;
 - 4) indicazione della categoria di classificazione a stelle che il complesso può conseguire, tenuto conto dei requisiti previsti e risultanti dalla domanda e dagli elaborati tecnici.
5. Il provvedimento del Comune, in relazione al nulla-osta per la costruzione di un nuovo complesso ricettivo, è adottato entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda e notificato all'interessato mediante raccomandata o PEC con avviso di ricevimento.
6. L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio del titolo abilitativo edilizio e al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 5.

Art. 7

(Entrata in esercizio e gestione dei nuovi complessi ricettivi all'aria aperta)

1. L'esercizio delle attività turistico ricettive di cui all'articolo 2 è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e prevista dall'Allegato A del [d.lgs. 222/2016](#), presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata.

2. Se la struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, la SCIA è presentata all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive.
3. La SCIA contiene le indicazioni relative alla denominazione, alla tipologia e classificazione di appartenenza sulla base dei requisiti previsti dagli allegati tecnici della presente legge, alla capacità ricettiva, al periodo di apertura e all'ubicazione della struttura.
4. La modulistica predisposta dal Comune è conforme al modello di Segnalazione certificata di inizio attività per strutture ricettive all'aria aperta (Sez. I, Tabella A, [d.lgs. n.222/2016](#)) adottato ai sensi dell'articolo 1 (Modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche) dell'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle Province italiane (UPI) del 17 aprile 2019.
5. La SCIA abilita a effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA abilita, altresì, a effettuare, nei confronti dei medesimi soggetti, la vendita di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva o strumenti informatici, cartoline e francobolli, nonché la gestione, a uso esclusivo di detti soggetti, di attrezzature e strutture a carattere ricreativo e sportivo, di attività commerciali e di somministrazione, per le quali è fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, di igiene e sanità.
6. Nel rispetto della normativa vigente in materia, e dagli allegati tecnici della presente legge, la presentazione della SCIA abilita, qualora il titolare o il gestore lo richieda, le strutture ricettive a esercitare la somministrazione di alimenti e bevande anche nei confronti delle persone non alloggiate nelle strutture, compreso l'esercizio delle attività legate al benessere della persona o all'organizzazione congressuale.
7. Nel caso in cui sia necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 5, la SCIA è integrata con la relativa richiesta, accompagnata dalla documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, paesaggistica, di tutela del patrimonio culturale e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, nonché dalla planimetria che individua la localizzazione dei servizi, delle unità abitative fisse aventi titolo edilizio, e degli allestimenti di varia natura, comprensiva dell'indicazione delle piazzole.
8. Per le attività turistico ricettive a carattere stagionale di cui all'articolo 12, non è necessario ripresentare la SCIA a seguito della chiusura e riapertura stagionale delle attività, a eccezione del caso in cui siano intervenute variazioni societarie, strutturali, funzionali o di classificazione.

Art. 8

(Classificazione dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta)

1. I complessi ricettivi all'aria aperta di cui all'articolo 2, in base ai requisiti complessivamente richiesti dagli Allegati 1, 2, 3 e 4, sono classificati, nell'interesse pubblico e ai fini di una corretta informazione, nelle seguenti categorie per ciascun tipo di struttura ricettiva:
 - a) con cinque, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella, i campeggi;
 - b) con cinque, quattro stelle, tre stelle, due stelle i villaggi turistici e i villaggi - camping.
2. La classificazione è obbligatoria, eccezion fatta per quanto indicato all'articolo 3 per i Comuni non rivieraschi e privi di complessi turistici all'aria aperta.
3. La classificazione delle strutture e la conseguente attribuzione delle stelle sono effettuate dalla Regione ovvero dalla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, ai sensi della [legge regionale 12 agosto 2002, n. 34](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali) e della [legge](#)

[regionale 22 giugno 2015, n. 14](#) (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#)), previa richiesta di classificazione, per il tramite della SCIA presentata al SUAP del Comune di competenza, valutata secondo gli standard relativi alle differenti tipologie e classificazione definite negli Allegati della presente legge.

4. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria amministrativa ed eventuale sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.
5. La Regione, ovvero la Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, provvede alla verifica dei requisiti di classificazione dichiarati, a seguito della ricezione della SCIA da parte del SUAP comunale, previa istruttoria amministrativa ed eventuale sopralluogo effettuato presso la struttura ricettiva.
6. La Regione esercita la funzione di vigilanza sulla permanenza dei requisiti di classificazione, effettuando sopralluoghi periodici. La Regione può chiedere, previa motivazione, al SUAP comunale competente di attivare specifici controlli presso altre autorità.
7. La Regione effettua verifiche e sopralluoghi su propria iniziativa o a seguito di segnalazioni da parte della Città metropolitana di Reggio Calabria, di enti pubblici ovvero di associazioni per la tutela dei diritti del consumatore.
8. È fatto obbligo di esporre visibilmente all'ingresso di ciascun complesso e nell'ufficio di direzione, sui cartelli stradali pubblicitari, in manifesti e locandine, la tipologia di attività e il segno distintivo corrispondente al numero delle stelle assegnate e di segnarlo nelle guide turistiche specializzate italiane ed estere, nel sito internet della struttura ricettiva, nei portali Internet di promozione e commercializzazione, nei profili social.

Art. 9

(Classificazione dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta esistenti ed autorizzati all'entrata in vigore della legge regionale)

1. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all' articolo 2, già autorizzati e in attività, presentano presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata, o se la struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive, la SCIA di cui all'articolo 7, nei tempi e nei modi indicati dall'articolo 18 della presente legge.
2. Nel caso in cui complessi già autorizzati e in attività all'entrata in vigore della presente legge non raggiungono il 75 per cento dei requisiti obbligatori previsti per la categoria richiesta, la struttura ricettiva mantiene la classificazione precedentemente assegnata, procedendo altresì con quanto previsto dall'articolo 18 limitatamente all'anno successivo e per altri due anni entro i quali sono conclusi gli interventi necessari a ottenere l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi per la categoria richiesta, pena la decadenza e la revoca dell'autorizzazione o l'attribuzione di categoria inferiore.

Art. 10*(Classificazione periodica dei complessi ricettivi all'aria aperta)*

1. La classificazione periodica dei complessi avviene, di norma, ogni cinque anni, a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge.
2. A tale scopo, il titolare o gestore fa pervenire al Comune e alla Regione ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria se l'esercizio ricettivo ricade nell'area geografica di competenza di quest'ultima, entro il semestre precedente quello di scadenza, la documentazione dei requisiti posseduti ai fini della classificazione.
3. La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi è adottata, per iniziativa di parte, quando si verifica un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare la richiesta di passaggio a una superiore categoria di classifica.
4. La nuova categoria di classificazione opera dall'anno solare successivo a quello di adozione del provvedimento.
5. La revisione anticipata della classificazione per singoli complessi può essere adottata, d'ufficio, quando si verifica un mutamento dei requisiti posseduti, tali da legittimare l'assegnazione di una categoria di classifica inferiore a quella precedentemente posseduta.
6. Nel caso in cui il titolare di un'azienda di cui all'articolo 2, per conseguire una classifica superiore abbia necessità di acquisire nuove aree, ferma restando la capacità ricettiva massima del complesso, può chiedere al Comune l'inclusione delle aree necessarie nella misura massima del 20 per cento della superficie complessiva già in uso.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle aree individuate negli strumenti urbanistici già approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e destinate a zone di produttività turistica.
8. Ove invece tali aree insistono su zone con diversa destinazione d'uso da quella turistico - ricettiva, i Comuni provvedono mediante adozione di variante, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 5.

Art. 11*(Gestione dei complessi turistico ricettivi all'aria aperta)*

1. Per l'esercizio di un complesso ricettivo all'aria aperta di cui al presente articolo, è nominato un gestore, che può essere il titolare o persona diversa. Quando è persona diversa, il gestore agisce in nome e per conto del titolare.
2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio è affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare titolo abilitativo, ove previsto, e sia stipulata un'apposita convenzione che regoli i rapporti con il fornitore del servizio di alloggio, in capo al quale resta la responsabilità in solido di garantire agli addetti l'applicazione organica delle normative di legge e contrattuali del settore del turismo nonché la coerenza della gestione dell'attività complessiva e dei servizi con il livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva.
3. Il gestore è responsabile, relativamente al complesso ricettivo, dell'osservanza della presente legge e di ogni altra norma prescritta dalla legislazione vigente, della buona conduzione del complesso, della esatta compilazione e trasmissione agli organi interessati di tutti i dati statistici richiesti o, comunque, previsti dalle leggi vigenti.
4. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio è assicurato per il rischio della responsabilità civile nei confronti di terzi, ivi compresi i clienti e loro familiari e ospiti con essi soggiornanti, sia per i danni alle persone sia per i danni alle cose secondo quanto previsto dalla normativa

vigente. Copia della polizza assicurativa è allegata alla SCIA di cui all'articolo 7. La polizza assicurativa è esibita dal titolare della autorizzazione su richiesta degli organi preposti al controllo e alla vigilanza sui complessi o degli ospiti.

5. Il titolare dell'autorizzazione all'esercizio, a sua cura e giudizio, compila il regolamento con il quale viene organizzata e disciplinata la vita interna del complesso, in relazione anche alle modalità di accesso per i visitatori, ove ammessi.
6. Il titolare dell'autorizzazione, per tutto il periodo di apertura, assicura la custodia del complesso, curandone la continuità.

Art. 12

(Periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta)

1. I periodi di apertura delle strutture turistico ricettive sono distinti in annuali e stagionali. Per apertura annuale si intende un periodo di apertura di almeno otto mesi complessivi nell'arco dell'anno solare. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nell'arco dell'anno solare.
2. È consentita, comunque, a scelta del gestore, la chiusura temporanea dell'esercizio per un periodo complessivo non superiore a quattro mesi all'anno, purché opportunamente segnalata nelle insegne del complesso e nelle guide specializzate italiane ed estere, nonché nel sito internet della struttura ricettiva e negli eventuali profili web e social.
3. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore, fino ad un massimo di sei mesi è ammessa per fondate ragioni, è soggetta ad autorizzazione del Comune ed è comunque prorogabile una sola volta per i restanti sei mesi successivi e sempre per fondati motivi di forza maggiore.
4. Il periodo di apertura dei complessi stagionali non può essere inferiore a tre mesi durante i quali tutti i servizi e gli esercizi interni sono efficienti e funzionanti in tutte le loro parti.
5. Le date di apertura e di chiusura sono dichiarate attraverso la SCIA di cui all'articolo 7, nonché indicate nel sito internet della struttura ricettiva e negli eventuali profili web e social.

Art. 13

(Registrazione delle persone alloggiate per finalità statistiche e comunicazioni di pubblica sicurezza)

1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive all'aria aperta di cui alla presente legge hanno l'obbligo di comunicare, attraverso la piattaforma telematica del Sistema informativo regionale, di cui all'articolo 10 della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale), a fini statistici, il movimento degli ospiti, in arrivo o in partenza, registrato il mese precedente.
2. I gestori forniscono all'autorità di pubblica sicurezza ogni comunicazione relativa alle persone alloggiate nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.
3. In attuazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del [decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145](#) (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 dicembre 2023, n. 191](#), la Regione ricodifica come Codice Identificativo Nazionale (CIN) il Codice Identificativo Regionale (CIR) di cui alle delibere di Giunta regionale n. 629/2022 e n. 674/2022 "Approvazione Linee guida di definizione dei criteri e delle modalità di rilascio e

di utilizzo del Codice Identificativo Regionale (CIR)“ assegnato alle strutture ricettive di cui all’articolo 2.

4. I titolari degli esercizi ricettivi di cui all’articolo 2 espongono in maniera visibile all’esterno della struttura la tipologia, l’esatta denominazione e il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita e il CIN di cui al comma 3.
5. Il titolare dell’esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività evidenzia le proprie generalità, le informazioni sull’accessibilità, la partita IVA, ove prevista, e il CIN.

Art. 14

(Tariffe nei complessi ricettivi all’aria aperta)

1. Nel rispetto del principio di pubblicità e di trasparenza dei prezzi dei servizi, i titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 2, espongono, in modo ben visibile al pubblico all’ingresso della struttura e nelle unità abitative, i prezzi praticati nell’anno di riferimento al fine della loro verificabilità da parte degli utenti, nonché i relativi periodi di apertura previsti dall’articolo 12.
2. I prezzi di cui al comma 1 sono riportati sulle guide specializzate italiane ed estere nonché nel sito internet della struttura ricettiva e nei portali internet di promozione e commercializzazione.
3. La Regione predispone la modulistica per la compilazione da parte del gestore della struttura dell’indicazione dei prezzi su base annua eventualmente contraddistinti in base al periodo.
4. Alle tipologie ricettive definite nella presente legge si applicano il regime di pubblicità dei prezzi e l’obbligo di comunicazione alla Regione, ovvero alla Città metropolitana di Reggio Calabria, entro il 1° ottobre di ogni anno, per via telematica, dei prezzi massimi e minimi, dei relativi servizi offerti, comprensivi di IVA, e delle condizioni applicate, praticati dal 1° gennaio dell’anno successivo. Eventuali modifiche sono comunicate almeno sessanta giorni prima della loro entrata in vigore.
5. I prezzi di cui al comma 1, riepilogati in una apposita tabella fornita dai Comuni, sulla base di un modello adottato dalla Regione da esporre all’ingresso della struttura ricettiva, sono comprensivi:
 - a) del prezzo dell'alloggio praticato nell'anno di riferimento;
 - b) dei servizi necessari alla classificazione della struttura;
 - c) degli oneri e delle imposte evidenziati separatamente.
6. I prezzi di cui al comma 5 non comprendono quello degli ulteriori servizi disponibili a richiesta del cliente.
7. I titolari o i gestori delle strutture ricettive non possono praticare prezzi superiori ai massimi dichiarati.
8. I costi di energia elettrica prelevata dal singolo equipaggio possono essere conteggiati sotto la voce "contributo giornaliero per rimborso servizi accessori" e sono commisurati alla potenza impegnata.

Art. 15

(Controllo e vigilanza sui complessi ricettivi all’aria aperta)

1. Fatte salve le specifiche competenze delle autorità sanitarie, dell’ispettorato del lavoro e di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune territorialmente competente.

2. La Regione svolge i controlli relativi alla verifica del mantenimento dei requisiti riguardanti la classificazione, di cui all'articolo 8, trasmettendone le risultanze al Comune competente per gli adempimenti consequenziali.

Art. 16
(Sanzioni)

1. Il Comune, per le inadempienze accertate, commina le seguenti sanzioni:
 - a) da 150,00 euro a 450,00 euro, per omessa esposizione delle tabelle delle tariffe;
 - b) da 250,00 euro a 850,00 euro, per applicazioni di prezzi difformi rispetto a quelli esposti;
 - c) da 500,00 euro a 1.000,00 euro, per accoglimento degli ospiti in numero eccedente rispetto alla capacità ricettiva massima autorizzata;
 - d) da 500,00 euro a 1.000,00 euro, per apertura abusiva o omessa SCIA;
 - e) da 500,00 euro a 1.000,00 euro per il mancato rispetto della percentuale di prevalenza del 70 per cento, riferita alla tipologia di struttura ricettiva di cui all'articolo 2.
2. In caso di recidiva il Comune può disporre la chiusura dell'attività.
3. Chiunque allestisce dopo l'entrata in vigore della presente legge uno dei complessi indicati all'articolo 2 sprovvisto della relativa autorizzazione, è soggetto, in solido con il proprietario del terreno, qualora sia persona diversa, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 10.000,00 euro e alla immediata chiusura del complesso ricettivo.
4. Nell'ipotesi di superamento della prevista capacità ricettiva massima, oltre a quanto previsto dal comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5,00 euro fino a 25,00 euro per ogni persona ospitata in eccedenza per ogni giorno di permanenza.
5. Il titolare dell'autorizzazione che non stipula contratto di assicurazione per i rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da 500,00 euro a 2.000,00 euro.
6. Chiunque consente l'utilizzazione di un proprio complesso immobiliare, attribuendogli la qualificazione di azienda ricettiva di cui alla presente legge e pubblicizzandolo in qualsiasi forma come tale, in violazione alle norme della presente legge, è soggetto all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di 5.000,00 euro.
7. Le somme dovute per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono riscosse e introitate dalle Amministrazioni comunali competenti per territorio.

Art. 17
(Disposizioni transitorie)

1. Le variazioni e le modifiche delle strutture ricettive all'aria aperta già esistenti, ivi incluse le variazioni dell'assetto organizzativo delle stesse, sono soggette a SCIA.
2. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano, entro i limiti temporali di seguito indicati, a:
 - a) norme generali e requisiti minimi funzionali e strutturali previsti dagli Allegati 1 e 2, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - b) requisiti di classificazione previsti per le diverse tipologie di attività e livello di classificazione, di cui agli Allegati 3 e 4, entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, i titolari dei complessi di cui all'articolo 2, già esistenti, presentano presso lo sportello unico per le attività ricettive/produttive (SUAR/SUAP), ove costituito, del Comune competente in cui la struttura è situata, o se la struttura ricettiva è situata in un Comune presso cui il SUAR/SUAP non è costituito, all'ufficio comunale competente in materia di attività produttive, la SCIA di cui all'articolo 7.
4. Le strutture ricettive già autorizzate, nelle more degli adeguamenti alle prescrizioni del comma 2, mantengono il livello di classificazione precedentemente assegnato, rimanendo altresì efficace l'autorizzazione all'esercizio precedentemente rilasciata.
5. Limitatamente alle strutture ricettive già autorizzate e in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, gli adeguamenti strutturali e funzionali prescritti dalla presente legge e dai relativi Allegati, che necessitano della modifica o adeguamento delle superfici attualmente utilizzate o della realizzazione di interventi che richiedono ulteriori autorizzazione e titoli abilitativi, la scadenza temporale di cui al comma 2, lettera a), può essere, su richiesta dell'interessato e con specifiche motivazioni, prorogata di ulteriori centottanta giorni.
6. Le varianti urbanistiche previste nella presente legge sono ammesse, limitatamente ai Comuni dotati di Piano strutturale comunale approvato. Sono fatte salve, altresì, le tipologie di varianti urbanistiche previste dall'articolo 65, comma 2, lettera b), della [l.r. 19/2002](#).
7. Le indicazioni sulla data e le prescrizioni sulla durata dei periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta non annuali, di cui all'articolo 12, entrano in vigore a partire dalla data dello stabilito termine di apertura, successivamente alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Abrogazione della [l.r. 28/1986](#))

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la [legge regionale 11 luglio 1986, n. 28](#) (Ricezione turistica all'aria aperta).

Art. 19

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 20

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

ALLEGATO 1 - NORME GENERALI**1) Classificazione**

In rapporto ai requisiti strutturali e ambientali, alla quantità e qualità delle attrezzature e dei servizi offerti ed alla qualificazione degli addetti, tenendo conto della presenza e della quantità di attrezzature ricreative, culturali e sportive, i complessi turistico ricettivi all'aria aperta, di cui all'articolo 2 della presente legge, vengono classificati in categorie rappresentate con simbologia a stelle.

La simbologia della classificazione conseguita deve essere abbinata alla ditta o ragione sociale e riportata su tutti i documenti, su tutta la pubblicità, sui cartelloni, insegne e tabelle, ivi comprese le piattaforme online, i siti internet e i social media.

2) Campeggi (Camping)

Sono classificati in cinque categorie così individuate: una, due, tre, quattro e cinque stelle.

Il campeggio dotato di meno servizi sarà contraddistinto con una stella, mentre il più confortevole ed attrezzato sarà identificato con cinque stelle.

Saranno classificati sulla base di quanto disposto dall'Allegato 3.

Possono disporre di una ricettività e di servizi per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto, ed in minor misura, purché non eccedente il 30 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento

3) Villaggi turistici

Sono classificati con due, tre, quattro e cinque stelle con gli stessi criteri di valutazione del comma precedente. idem Saranno classificati sulla base di quanto disposto dall'allegato 3.

Possono disporre di una ricettività e di servizi per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente sprovvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto, ed in minor misura, purché non eccedente il 30 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

4) I villaggio-campeggio” o “villaggio-camping”

Sono complessi classificati con due, tre e quattro e cinque stelle con gli stessi criteri di valutazione dei villaggi turistici.

Saranno classificati sulla base di quanto disposto dall'allegato 3.

Sono dotati di una ricettività, e di servizi che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.

5) Piazzola

Si intende per piazzola la superficie a disposizione di ciascun singolo equipaggio per la propria installazione mobile, le proprie attrezzature ed il proprio mezzo di trasporto o per l'installazione da parte del gestore o di terzi delle unità abitative a disposizione degli ospiti della struttura ricettiva. La piazzola minima è l'area riservata all'uso esclusivo di un equipaggio munito di propri mezzi di pernottamento, con una superficie minima non inferiore a 40 metri quadrati, eventualmente dotata di un'utenza elettrica.

La piazzola attrezzata è l'area riservata all'uso di un equipaggio, sia munito di propri mezzi di pernottamento sia sprovvisto di tali mezzi, con una superficie minima non inferiore a 50 metri quadrati, dotata di reti tecnologiche per l'utenza idrica, elettrica e fognaria.

Le piazzole sono numerate ed individuate con apposito contrassegno. Le stesse possono essere delimitate mediante l'apposizione di segnali, picchetti, aiuole, siepi, cespugli di vegetazione, alberature tipiche del luogo. Sono vietate le recinzioni delle piazzole in muratura o in qualsiasi altro materiale non immediatamente removibile.

Sulla piazzola è consentita l'installazione, da parte dell'ospite, di coperture supplementari, sostenute da apposita struttura appoggiata ed assicurata al terreno, mantenute ad una distanza di almeno un metro dalle installazioni presenti nelle piazzole adiacenti e di piattaforme provvisorie e di facile amovibilità, in legno o altri materiali ecocompatibili. È vietata, in ogni caso, la cementificazione delle piazzole o l'utilizzo di materiali non immediatamente removibili.

La planimetria generale della struttura riporta l'esatta disposizione e numerazione delle piazzole ed è esposta in maniera ben visibile all'interno dell'area di ricevimento della struttura stessa.

La superficie minima della piazzola può variare in funzione delle stelle di classificazione delle strutture ricettive così come previsto dagli Allegati 3 e 4 della presente legge.

6) Superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta

È l'area effettivamente recintata su cui insiste il complesso ricettivo all'aria aperta, appositamente delimitata con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti, con tutti i fabbricati adibiti a servizi igienici, attività commerciali interne, abitazioni, magazzini, attrezzature, aree comuni, strade e settori su cui ricadono le piazzole, le unità abitative a disposizione degli ospiti, i parcheggi.

La superficie totale del complesso ricettivo all'aria aperta, è quella risultante dalle planimetrie allegate autorizzazioni già regolarmente ottenute in virtù della precedenti autorizzazioni, per i complessi già esistenti e funzionanti all'entrata in vigore della presente legge, o da ottenere successivamente all'emanazione della presente legge regionale.

7) Settore del complesso ricettivo all'aria aperta

È una delle porzioni, all'interno dell'area recintata del complesso, su cui ricadono le unità abitative e le piazzole.

Le piazzole e/o le unità abitative devono essere contraddistinte con lettere alfabetiche o nomi di fantasia risultanti sulle planimetrie.

8) Capacità ricettiva massima del complesso ricettivo all'aria aperta

Si ottiene moltiplicando il numero delle piazzole per il numero di componenti di un equipaggio tipo, convenzionalmente determinato in quattro persone.

Le strutture ricettive di cui all'art. 2 della presente legge, possono offrire una capacità ricettiva non superiore a 70 equipaggi per ettaro. Tale rapporto può variare in funzione delle stelle di classificazione delle strutture ricettive così come previsto dagli Allegati 3 e 4 della presente legge. Nel caso che tale calcolo evidenzi l'insufficienza di uno o più dei rapporti impianti - attrezzature - utenti, previsti per la categoria di classifica richiesta, la capacità ricettiva viene proporzionalmente e provvisoriamente ridotta, assumendo la denominazione << Capacità Ricettiva Effettiva >> (CRE)

A seguito di ciò, i Comuni dovranno aggiornare la Capacità Ricettiva Effettiva, incrementandola proporzionalmente all'aggiornamento ed alla realizzazione dei servizi mancanti, di cui al comma precedente fino al raggiungimento della Capacità Ricettiva massima già autorizzata e da conseguire sia nelle piazzole che nelle unità abitative.

9) Posto auto (PA)

È lo spazio occorrente per lo stanziamento di una autovettura ed alla relativa manovra.

Il PA viene convenzionalmente e mediamente determinato in mq 20 detraibili dalla piazzola, qualora esistano corrispondenti PA in parcheggi predisposti all'interno del complesso, o in zone adiacenti allo stesso adibite a tale utilizzo.

10) Equipaggio

Si intende, per equipaggio, l'insieme omogeneo di persone, parenti e non, che viaggino insieme con comune/ i mezzo/ i di trasporto e che soggiornino di norma, in una unica installazione e/ o, comunque, in un'unica << piazzola >> o << Unità Abitativa >>. Per convenzione, la consistenza numerica media di un equipaggio viene identificata in 4 persone, anche in relazione al calcolo della capacità ricettiva massima di cui all'articolo 8.

11) Aree comuni

Si intende, per Aree Comuni, la somma di tutti gli spazi non occupati da attrezzature ed opere varie che ne impediscano la fruibilità presente o futura, da parte degli ospiti del complesso.

Possono essere parzialmente utilizzate per la realizzazione di zone verdi, macchie, aiuole o attrezzature ed impianti ludici, ricreativi o sportivi.

12) Requisiti minimi e obbligatori

L'Allegato 2 della presente legge stabilisce le caratteristiche e i requisiti minimi strutturali e funzionali delle strutture ricettive all'aria aperta; gli allegati 3 e 4 ne stabiliscono le attribuzioni delle varie classificazioni.

13) Classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta.

Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, i campeggi, i villaggi turistici e i villaggio-campeggio o villaggio-camping, ai fini della classificazione devono possedere, oltre ai requisiti minimi strutturali e funzionali di cui all'allegato 2, i requisiti di attribuzione di classificazione di cui agli Allegati 3 e 4 della presente legge.

ALLEGATO 2 - CARATTERISTICHE E REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E FUNZIONALI DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità e prevenzione incendi, le strutture ricettive di cui all'art. 2 della presente legge, ai fini della classificazione e dei requisiti di cui ai successivi allegati 3 e 4, devono possedere i seguenti requisiti minimi strutturali e funzionali comuni:

- a) superficie dell'area su cui insiste la struttura appositamente delimitata con sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli ospiti;
- b) viabilità veicolare interna e di accesso ai mezzi degli ospiti, realizzata con l'utilizzo di materiale arido e di rifinitura idoneo a consentire un transito agevole che non favorisca il sollevamento di polveri e faciliti il deflusso delle acque meteoriche anche al fine di garantire la tenuta del sottofondo in relazione al peso dei veicoli e dei relativi rimorchi;
- c) viabilità pedonale interna alla struttura ricettiva idonea ad un agevole e diretto accesso ai servizi, alle aree comuni ed ai servizi accessori con particolare attenzione ai portatori di handicap o con ridotta mobilità;
- d) apposita segnaletica che indichi, in maniera chiara, i percorsi che conducono alla zona di ricevimento, al ristorante, al bar, ai servizi igienici, alle uscite, etc., nonché specifica segnaletica che conduca alle piazzole e alle unità abitative assegnate agli ospiti all'interno della struttura;
- e) planimetria generale della struttura ricettiva con l'esatta posizione dei servizi, e con la disposizione e numerazione delle piazzole e delle unità abitative e regolamento interno della struttura ricettiva, esposti all'interno dell'area di accoglienza o ricevimento, comprensivo delle indicazioni sugli aspetti di carattere organizzativo, sulla modalità di conduzione degli animali domestici, sulla sicurezza degli ospiti, sulle indicazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti ed alla tutela dell'ambiente e del territorio circostante;
- f) servizio di spaccio e/o bar. Tale dotazione si rende facoltativa per le strutture ricettive classificate con una stella nel caso in cui sia fruibile nella distanza massima di 500 metri dalla struttura, un'attività commerciale similare;
- g) illuminazione attraverso fonti di luminosità a basso consumo energetico dei varchi di accesso e di tutti i percorsi pedonali, dei parcheggi, dei servizi igienici e delle aree destinate ai servizi generali ed accessori tale da consentire l'utilizzo notturno in sicurezza;
- h) gruppo elettrogeno idoneo all'erogazione dell'energia elettrica, nel caso di interruzione della linea ordinaria, necessaria all'illuminazione degli spazi comuni ed al funzionamento dei servizi essenziali nonché di garantire il funzionamento di una pompa di sollevamento e di un'ulteriore pompa di riserva;
- i) cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo n. 81/2008 e/o dall'azienda unità sanitaria locale competente, in quantità di una ogni cento persone, e di almeno una nel caso di un numero inferiore di ospiti. Per le sole strutture con capacità ricettiva superiore a 400 persone o che distino oltre 10 km da un centro dotato di servizio medico, la disponibilità di un apposito locale attrezzato per il primo soccorso e di un medico reperibile che garantisca la sua presenza in tempi brevi;
- l) alimentazione giornaliera di acqua per persona non inferiore a 60 litri al giorno, di cui almeno 40 litri potabile, eventualmente prelevata da pozzi o sorgenti, accompagnata da relativa certificazione rilasciata dalla locale azienda sanitaria locale che ne attesti la potabilità. Il titolare o gestore della struttura ricettiva predispone una procedura di autocontrollo e gestione del rischio

della qualità dell'acqua ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale di riferimento.

- m) erogazione di acqua potabile nei lavabi dei servizi igienici, nei lavelli per le stoviglie, nei lavatoi, nelle docce, nonché nei locali ove si confezionano e somministrano cibi e bevande, con adeguata segnalazione dell'eventuale erogazione di acqua non potabile, consentita solo nei wc, negli impianti di lavaggio degli autoveicoli e per l'innaffiamento. Tutti gli impianti eroganti acqua al servizio degli ospiti devono utilizzare sistemi idonei al risparmio idrico;
- n) distribuzione del blocco dei servizi igienici comuni all'interno della struttura, nel numero minimo previsto dagli allegati 3 e 4. Realizzazione degli stessi, distinti per gli uomini e per le donne, in unità indipendenti da collocare, eventualmente, anche in una singola struttura, purché mantengano ingressi separati. I servizi igienici destinati all'uso riservato di singole piazzole sono esclusi dal calcolo del numero minimo dei servizi igienici comuni. Qualora una parte delle piazzole o delle unità abitative del complesso ricettivo a disposizione dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento sia servita da installazioni riservate, permane l'obbligo di allestire installazioni igienico-sanitarie di uso comune, secondo quanto indicato dagli allegati 3 e 4, in rapporto al numero di persone ospitabili nelle piazzole prive delle installazioni igienico-sanitarie riservate;
- o) locali ospitanti i servizi igienici comuni realizzati in muratura o in altri materiali idonei a garantire la facilità di pulizia, costituiti da pareti rivestite con materiali impermeabili e lavabili, da pavimenti impermeabili e da uno scarico con sifone per permettere il lavaggio a getto d'acqua;
- p) areazione diretta dall'esterno mediante finestre o mediante aperture anche sul lato superiore delle tramezzature o sistema di aspirazione meccanica di ciascun locale destinato ai servizi igienici;
- q) idonea separazione dei locali destinati al lavaggio delle stoviglie e della biancheria dai servizi igienici, con relativa dotazione di contenitori per i rifiuti solidi;
- r) raccolta di rifiuti solidi garantita all'interno delle strutture attraverso pattumiere, cassonetti o sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi contenitori, con capienza complessiva adeguata alla capacità ricettiva della struttura, tutti lavabili e muniti di coperchio a tenuta;
- s) raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurata almeno una volta al giorno da svolgere in conformità alla normativa vigente in materia di igiene e con modalità idonee alla raccolta differenziata dei rifiuti;
- t) impianto di raccolta delle acque nere, collegato alla rete fognaria comunale o, in mancanza, ad un impianto interno di trattamento e depurazione realizzato in conformità alla normativa vigente. L'impianto di raccolta dei reflui direttamente dai veicoli ricreazionali dotati di appositi serbatoi, è costituito da una apposita area ogni 200 piazzole, igienicamente attrezzata per lo scarico delle relative acque nere, dotata di rubinetto di acqua corrente e manichetta flessibile.
- u) produzione di acqua calda nei servizi igienici e nelle docce, assicurata per almeno il 25 per cento da fonti di energia rinnovabile. La realizzazione di tali impianti è subordinata all'effettiva possibilità d'installazione degli stessi, ed in particolare dall'assenza di cause ostative quali vincoli ambientali, norme di salvaguardia del territorio o alla presenza di particolari caratteristiche ambientali e morfologiche che ne impediscano il regolare funzionamento o l'effettiva utilità.
- v) dotazione di una o più aree di parcheggio con un numero di posti auto nel numero minimo previsto negli allegati 3 e 4 per la classificazione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta della presente legge.

ALLEGATO 3 - REQUISITI MINIMI STRUTTURALI E FUNZIONALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

CAMPEGGI

A3		CAMPEGGI						
ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE				CAMPEGGI				
				1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
A3 C01	Lotto minimo		5.000 mq.	10.000 mq.	10.000 mq	10.000 mq	15.000 mq	
A3 C02	Densità e capacità ricettiva massima per ettaro (e=equipaggi; o=ospiti)		70 e. - 280 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	50 e. - 200 o.	
A3 C03	Superficie delle piazzole libere		40mq	50mq	60mq	70mq	80mq	
A3 C04	Superficie delle piazzole attrezzate		50mq	60mq	70mq	80mq	90mq	
A3 C05	Suddivisione e Aree interne	Aree per servizi generali (% massima)	20%	20%	30%	35%	40%	
		Aree comuni destinate a verde sportivo e/o naturalistico (% minima)	10%	10%	15%	20%	25%	
A3 C06	Aree Alberate e/o ombreggiate	Superficie minima ombreggiata/alberata (in percentuale sulla superficie complessiva e comprensiva delle aree destinate a verde sportivo e/o naturalistico)	10%	15%	20%	25%	30%	
A3 C07	Rapporto minimo delle piazzole attrezzate sul totale delle piazzole della struttura ricettiva all’aria aperta		5%	10%	15%	20%	30%	
A3 C08	Parcheggi	Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 20% delle piazzole più le unità fisse	X					

		Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 25% delle piazzole più le unità fisse		X	X		
		Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 30% delle piazzole più le unità fisse				X	X

VILLAGGI E VILLAGGI CAMPING

A3		VILLAGGI E VILLAGGI CAMPING					
ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE		VILLAGGI E CAMPING VILLAGE					
		1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle	
A3 V01	Lotto minimo	5.000 mq.	10.000 mq.	10.000 mq	10.000 mq	20.000 mq	
A3 V02	Densità e capacità ricettiva massima per ettaro (e=equipaggi; o=ospiti)	70 e. - 280 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	60 e. - 240 o.	50 e. - 200 o.	
A3 V03	Superficie delle piazzole libere	40mq	50mq	60mq	70mq	80mq	
A3 V04	Superficie delle piazzole attrezzate	50mq	60mq	70mq	80mq	90mq	
A3 V05	Suddivisione Aree interne	Aree per servizi generali (% massima)	30%	30%	35%	40%	45%
		Aree comuni destinate a verde sportivo e/o naturalistico (% minima)	10%	15%	20%	25%	30%
A3 V06	Aree Alberate e/o ombreggiate	Superficie minima ombreggiata /alberata (in percentuale sulla superficie complessiva e comprensiva delle aree destinate a verde sportivo e/o naturalistico)	10%	20%	25%	30%	30%
A3 V07	Rapporto minimo delle piazzole attrezzate sul totale delle piazzole della struttura ricettiva all'aria aperta	15%	5%	10%	15%	20%	
A3 V08	Parcheggi	Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 30% delle piazzole più le unità fisse	X				

		Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 35% delle piazzole più le unità fisse		X	X		
		Esterni o interni alla struttura di tot. posti auto pari almeno al 40% delle piazzole più le unità fisse				X	X

ALLEGATO 4 - Requisiti minimi strutturali e funzionali per la classificazione delle strutture turistico ricettive all'aria aperta – Servizi e Attrezzature.
CAMPEGGI

CAMPEGGI							
ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE			CAMPEGGI				
			1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
A4 C01	Servizio Ricevimento e Accettazione con presenza continua del responsabile della struttura ricettiva o suo delegato	Assicurato 8 ore su 24	X				
		Assicurato 12 ore su 24		X			
		Assicurato 16 ore su 24			X		
		Assicurato 24 ore su 24				X	X
A4 C02	Lingue correttamente parlate dal personale addetto al ricevimento oltre l'italiano	Una lingua		X			
		Due lingue			X	X	
		Tre lingue					X
A4 C03	Personale con cartellino di riconoscimento			X	X	X	X
A4 C04	Personale con cartellino di riconoscimento e divisa					X	X
A4 C05	Servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24, anche attraverso sistemi di telecontrollo o videosorveglianza		X	X	X	X	X
A4 C06	Pulizia ordinaria aree comuni	Giornaliera	X				
		Almeno due volte al giorno		X			
		Almeno tre volte al giorno			X	X	
		Con addetto diurno permanente					X
A4 C07	Pulizia installazioni igienico-sanitarie comuni	Almeno due volte al giorno	X				

		Almeno tre volte al giorno		X	X		
		Con addetto diurno permanente				X	X
A4 C08		Water	25	20	18	15	10
		Doccia	40	35	30	25	20
		Lavabo	30	25	20	15	10
		lavello stoviglie	60	50	40	30	25
		Lavatoio*1	70	60	50	40	30
		Lavatrice	350	350	300	200	200
		Vuotatoio per WC chimici (1 ogni 200 piazzole o frazione)	X	X	X	X	X
	Installazioni igienico sanitarie di uso comune (n. degli ospiti per ogni installazione)	Acqua calda nei servizi igienici assicurata in % da fonti energia rinnovabile	25%	30%	35%	40%	45%
		Erogazione acqua in litri per persona al giorno	60	60	70	80	80
		Presenza minima di n. servizi igienici accessibili a persone diversamente abili (comunque non inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente in materia)	4	4	4	4	4
A4 C09	Altre installazioni igienico sanitarie e di servizio	Installazioni igienico sanitarie riservate ai bambini rappresentate da due wc, due lavabi e due docce, nel numero di 1 ogni 200 ospiti					X
		Nursery room				X	X
		Baby room					X

		Installazioni igienico sanitarie riservate alla singola piazzola, dotate di wc, lavabo e doccia (con dotazione di erogatori di sapone liquido), asciugacapelli, nel					X
		numero di una ogni 200 ospiti.					
		Locale lavanderia con lavatrici e asciugatrici (nei 5 stelle con dotazione di sapone monouso per lavaggio biancheria)				X	X
		Locale stireria					X
A4 C10	Servizi all'interno delle installazioni igienico sanitarie	Docce e lavabi dotate di erogatori di sapone liquido					X
		Asciugacapelli nel numero di 3 per blocco servizi				X	
		Asciugacapelli nel numero di 4 per blocco servizi					X
A4 C11	Riscaldamento in strutture ad apertura annuale	Per i locali comuni e almeno il 50% delle unità abitative	X				
		Per i locali comuni e almeno il 70% delle unità abitative		X			
		Per i locali comuni e almeno il 100% delle unità abitative			X	X	X
A4 C12	Utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la produzione di acqua calda di cui all'allegato 2 comma 1 lettera u)		25%	35%	45%	50%	60%
A4 C13	Servizi di somministrazione	Spaccio e bar	X*	X			

		Spaccio e bar in locale separato e appositamente arredato con tavoli e sedie			X	X	X
		Market alimentari			X	X	X
		Tavola calda o self-service o ristorante			X	X	X
		Servizi di Ristorazione take away o in delivery nelle piazzole					X
A4 C14	Servizi telematici e web	Postazione Internet o rete wi-fi		X	X	X	X
		Sito internet o casella di posta elettronica attiva riconducibili al complesso turistico ricettivo		X	X	X	X
		Totem informativo o app a disposizione della clientela per servizi informativi sulle attività della struttura ricettiva, informazioni sul territorio, altre informazioni utili, etc.					X
A4 C15	Impianti sportivi e/o complementari quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: piscina, tennis, paddle, calcetto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, tiro con arco, campo da bocce, custodia natanti leggeri, etc.	Almeno una attrezzatura		X			
		Almeno due attrezzature			X		
		Almeno tre attrezzature				X	
		Almeno quattro attrezzature					X

A4 C16	Attrezzature ricreative e/o servizi per svago, quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: parco giochi, locale di ritrovo, sala TV, sala polivalente, tennis da tavolo, possibilità noleggio attrezzature sportive, organizzazione passeggiate a cavallo, etc.	Almeno una attrezzatura/servizio		X			
		Almeno due attrezzature/servizi			X		
		Almeno tre attrezzature/servizi				X	
		Almeno quattro attrezzature/servizi					X
A4 C17	Documentazione su carta o su mezzi di comunicazione digitale (tablet, tv interattiva, etc.) di presentazione della struttura ricettiva e dei servizi erogati, nelle unità abitative fornite dalla struttura ricettiva	Documentazione di presentazione in inglese oltre l'italiano compreso			X		
		Documentazione di presentazione in due lingue oltre l'italiano compreso				X	
		Documentazione di presentazione in tre lingue oltre l'italiano compreso, con indicazioni sulle attrazioni del territorio, manifestazioni culturali, eventi, etc.					X
NOTE							
A4 C08 * ¹ = è ammessa una macchina lavatrice di classe energetica A, in sostituzione di ogni 15 lavatoi per panni.							

Denominazioni aggiuntive = per le strutture ricettive classificate 4 e 5 stelle, è possibile aggiungere la denominazione “Glamping” nel caso in cui le unità abitative a disposizione della clientela, presentino particolari caratteristiche di design e siano orientate ad un maggior comfort, anche attraverso la presenza di arredamento ricercato o di pregio o di soluzioni architettoniche e tecnologiche innovative quali ad esempio lodge tent, bubble tent, tende Yurta, mobil home di particolare design o innovazione, etc.

VILLAGGI E CAMPING VILLAGE

VILLAGGI E CAMPING VILLAGE							
ELEMENTI DI CLASSIFICAZIONE			VILLAGGI E CAMPING VILLAGE				
			1 stella	2 stelle	3 stelle	4 stelle	5 stelle
A4 V01	Servizio Ricevimento e Accettazione con presenza continua del responsabile della struttura ricettiva o suo delegato	Assicurato 8 ore su 24	X				
		Assicurato 12 ore su 24		X			
		Assicurato 16 ore su 24			X		
		Assicurato 24 ore su 24				X	X
A4 V02	Lingue correttamente parlate dal personale addetto al ricevimento oltre l'italiano	Una lingua		X			
		Due lingue			X	X	
		Tre lingue					X
A4 V03	Personale con cartellino di riconoscimento			X	X	X	X
A4 V04	Personale con cartellino di riconoscimento e divisa					X	X
A4 V05	Servizio di sorveglianza o reperibilità assicurato 24 ore su 24, anche attraverso sistemi di telecontrollo o videosorveglianza		X	X	X	X	X
A4 V06	Pulizia ordinaria aree comuni	Giornaliera	X				
		Almeno due volte al giorno		X			
		Almeno tre volte al giorno			X	X	
		Con addetto diurno permanente					X
A4 V07	Pulizia installazioni igienico-sanitarie comuni	Almeno due volte al giorno	X				
		Almeno tre volte al giorno		X	X		
		Con addetto diurno permanente				X	X
A4 V08	Installazioni igienico sanitarie di uso comune (n. degli	Water	25	20	18	15	10
		Doccia	40	35	30	25	20

	ospiti per ogni installazione)	Lavabo	30	25	20	15	10
		lavello stoviglie	60	50	40	30	25
		Lavatoio* ¹	70	60	50	40	30
		Lavatrice	350	350	300	200	200
		Vuotatoio per WC chimici (1 ogni 200 piazzole o frazione)	X	X	X	X	X
		Acqua calda nei servizi igienici assicurata in % da fonti energia rinnovabile	25%	30%	35%	40%	45%
		Erogazione acqua in litri per persona al giorno	60	60	70	80	80
		Presenza minima di n. servizi igienici accessibili a persone diversamente abili (comunque non inferiori a quanto previsto dalla normativa vigente in materia)	4	4	4	4	4
A4 V09	Altre installazioni igienico sanitarie e di servizio	Installazioni igienico sanitarie riservate ai bambini rappresentate da due wc, due lavabi e due docce, nel numero di 1 ogni 150 ospiti					X
		Nursery room				X	X
		Baby room					X
		Installazioni igienico sanitarie riservate alla singola piazzola, dotate di wc, lavabo e doccia (con dotazione di erogatori di sapone liquido), asciugacapelli, nel numero di una ogni 150 ospiti.					X
		Locale lavanderia con lavatrici e asciugatrici (nei 5 stelle con dotazione di sapone monouso per lavaggio biancheria)				X	X

		Locale stireria					X
A4 V10	Servizi all'interno delle installazioni igienico sanitarie	Docce e lavabi dotate di erogatori di sapone liquido					X
		Asciugacapelli nel numero di 4 per blocco servizi				X	
		Asciugacapelli nel numero di 5 per blocco servizi					X
A4 V11	Riscaldamento in strutture ad apertura annuale	Per i locali comuni e almeno il 50% delle unità abitative	X				
		Per i locali comuni e almeno il 70% delle unità abitative		X			
		Per i locali comuni e almeno il 100% delle unità abitative			X	X	X
A4 V12	Utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la produzione di acqua calda di cui all'allegato 2 comma 1 lettera u)		25%	35%	45%	50%	60%
A4 V13	Servizi di somministrazione	Spaccio e bar	X*	X			
		Spaccio e bar in locale separato e appositamente arredato con tavoli e sedie			X	X	X
		Market alimentari			X	X	X
		Tavola calda o self-service o ristorante			X	X	X
		Servizi di Ristorazione take away o in delivery nelle piazzole					X
A4 V14	Servizi telematici e web	Postazione Internet o rete wi-fi		X	X	X	X
		Sito internet o casella di posta elettronica attiva riconducibili al complesso turistico ricettivo		X	X	X	X
		Totem informativo o app a disposizione della clientela per servizi					X

		informativi sulle attività della struttura ricettiva, informazioni sul territorio, altre informazioni utili, etc.					
A4 V15	Impianti sportivi e/o complementari quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: piscina, tennis, paddle, calcetto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, tiro con arco, campo da bocce, custodia natanti leggeri, etc.	Almeno una attrezzatura		X			
		Almeno due attrezzature			X		
		Almeno tre attrezzature				X	
		Almeno quattro attrezzature					X
A4 V16	Attrezzature ricreative e/o servizi per svago, quali ad esempio a titolo puramente indicativo e non esaustivo: parco giochi, animazione, locale di ritrovo, sala TV, sala polivalente, tennis da tavolo, attrezzature sportive e per fitness, servizi per il benessere della persona, organizzazione escursioni, etc.	Almeno una attrezzatura/servizio		X			
		Almeno due attrezzature/servizi			X		
		Almeno tre attrezzature/servizi				X	
		Almeno quattro attrezzature/servizi					X
		Servizio di animazione			X	X	X
		Servizio di animazione e miniclub				X	X
		Servizi per il benessere della persona					X
A4 V17	Documentazione su carta o su mezzi di comunicazione digitale (tablet, tv interattiva, etc.) di presentazione della struttura ricettiva e dei servizi erogati, nelle unità abitative fornite dalla struttura ricettiva	Documentazione di presentazione in inglese oltre l'italiano compreso			X		
		Documentazione di presentazione in due lingue oltre l'italiano compreso				X	
		Documentazione di presentazione in tre lingue oltre l'italiano compreso, con indicazioni sulle attrazioni del territorio,					X

		manifestazioni culturali, eventi, etc.					
NOTE							
A4 V08 *1 = è ammessa una macchina lavatrice di classe energetica A, in sostituzione di ogni 15 lavatoi per panni.							
Denominazioni aggiuntive = per le strutture ricettive classificate 4 e 5 stelle, è possibile aggiungere la denominazione “Glamping” nel caso in cui le unità abitative a disposizione della clientela, presentino particolari caratteristiche di design e orientate ad un maggior comfort, anche attraverso la presenza di arredamento ricercato o di pregio o di soluzioni architettoniche e tecnologiche innovative quali ad esempio lodge tent, bubble tent, tende Yurta, mobil home di particolare design o innovazione, etc.							